

PROGR. N. 1223/2006

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno di LUNEDI' 4(QUATTRO) del mese di SETTEMBRE dell' anno 2006 (DUEMILASEI) si e'riunita nella residenza di VIALE A.MORO, 52, la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1) ERRANI VASCO | - Presidente |
| 2) DELBONO FLAVIO | - Vice Presidente |
| 3) BISSONI GIOVANNI | - Assessore |
| 4) BRUSCHINI MARIOLUIGI | - Assessore |
| 5) DAPPORTO ANNA MARIA | - Assessore |
| 6) GILLI LUIGI | - Assessore |
| 7) MANZINI PAOLA | - Assessore |
| 8) PERI ALFREDO | - Assessore |
| 9) RABBONI TIBERIO | - Assessore |
| 10) ZANICHELLI LINO | - Assessore |

Funge da Segretario l'Assessore ZANICHELLI LINO

OGGETTO: DISCIPLINA DEL PRELIEVO VENATORIO DELLA SPECIE STORNO (STURNUS VULGARIS) IN REGIME DI DEROGA AI SENSI DELL' ART.9, LETT A) DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE.

COD.DOCUMENTO ABF/06/28624

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la L.R. 12 luglio 2002, n. 15, recante "Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n.8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", come modificata dalla L.R. 10 luglio 2006, n.11, la quale prevede, per la stagione venatoria 2006/2007, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e ai sensi della L.3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazioni alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE", il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alle specie Storno (*Sturnus vulgaris*), Tortora dal collare orientale (*Streptotelia decaocto*) e Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nonché, nelle sole province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini il prelievo delle specie Passero (*Passer italiae*) e Passera mattugia (*Passer montanus*), disciplinandone le forme e i modi;

Visto l'art.7 del D.L. 16 agosto 2006, n.251, concernente "Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla Direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica" il quale modifica l'art.19 bis della L. 11 febbraio 1992, n.157, prevedendo tra l'altro che i provvedimenti di deroga siano adottati dalle Regioni in conformità al parere obbligatorio dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica;

Visto l'art.8 del medesimo decreto-legge, il quale dispone che in attesa dell'adeguamento degli ordinamenti regionali alle disposizioni sopra indicate e al fine di assicurare l'immediato rispetto dell'ordinamento comunitario, sono sospesi gli effetti delle deroghe adottate dalle Regioni in difformità dalle richiamate disposizioni;

Rilevato che, per effetto di quest'ultima norma, le deroghe previste dalla citata L.R. 11/2006 non possono avere diretta applicazione, in mancanza di un atto amministrativo

che ne espliciti i presupposti e di un parere conforme dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica;

Considerato tuttavia che sussistono i seguenti presupposti e condizioni che determinano la necessità di ricorrere al prelievo venatorio in deroga, secondo le disposizioni dell'art.9 , comma 1, lett. a) della citata Direttiva 79/409/CEE, e tenuto conto della Guida interpretativa della medesima, per prevenire gravi danni alle colture agricole nel territorio regionale:

- con riferimento all'anno 2005, nel territorio regionale sono stati accertati danni alle produzioni agricole imputabili alla sola specie Storno, per un importo di euro 158.482,00 pari al 10,46 % dell'ammontare complessivo dei danni arrecati dalla fauna selvatica;
- l'entità di tali danni, peraltro ripetuti negli anni, non può ascrivarsi al normale rischio aziendale;
- le colture passibili di danneggiamento da parte di questa specie (in particolare vigneti, uliveti e frutteti ma anche, seppur in misura inferiore colture ortive e sementicole) sono presenti in tutto il territorio regionale;
- sulla base dei dati di cui si dispone e relativi alla serie storica dei danni arrecati dagli storni si può ritenere fortemente probabile che tali danni, in assenza di interventi mirati, si verifichino anche per l'anno in corso;
- i sistemi di dissuasione alternativi individuati dalle Province, così come attestato dalle medesime, e consistenti nella messa in atto di metodi ecologici di prevenzione peraltro già previsti nelle direttive regionali in materia (protezione meccanica, chimica ed acustica) nonché l'attuazione da parte delle medesime di piani di controllo previsti dall'art. 19 della L. 157/92 e dall'art. 16 della L.R. 8/1994 e successive modifiche, non sono in grado di produrre risultati soddisfacenti;

Atteso che le colture passibili di danneggiamento sono diffuse su tutto il territorio regionale in modo e misura tale da non consentire, nell'immediato, di pervenire ad una precisa individuazione delle stesse;

Ravvisato il carattere sperimentale del provvedimento in essere e l'urgenza di provvedere ad autorizzare i prelievi in deroga alla specie storno al fine di prevenire i gravi danni dallo stesso arrecati;

Preso atto della nota prot. 6097 in data 1° settembre 2006 con la quale l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica esprime parere favorevole al provvedimento in oggetto;

Ritenuto pertanto di poter adottare un provvedimento di autorizzazione al prelievo venatorio in deroga della sopracitata specie in conformità a detto parere ai sensi dell'art.19 bis della L. 11 febbraio 1992, n.157, come modificata dal D.L. n. 251 del 16 agosto 2006;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37 comma 4;
- la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e successive modificazioni;

Dato atto della regolarità amministrativa attestata dal dott. Luciano Trentini in sostituzione del Direttore Generale Agricoltura Dott. Dario Manghi, ai sensi della predetta deliberazione n. 447/2003 e della nota prot. AAG/DAG/06/26444 del 31 luglio 2006 concernente la sostituzione per ferie del Direttore Generale Agricoltura;

Su proposta dell'Assessore alla Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. per prevenire i danni alle coltivazioni agricole, ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, art. 9, comma 1, lett. a), nell'ambito della stagione venatoria 2006/2007 è consentito - in via sperimentale - il prelievo in deroga

di esemplari appartenenti alla specie Storno (*Sturnus vulgaris*):

- con i mezzi di cui all'art. 13, co. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
 - esclusivamente da appostamento fisso e temporaneo, senza l'uso di richiami vivi;
 - da parte dei cacciatori iscritti agli A.T.C. della Regione Emilia-Romagna, ciascuno negli ambiti di iscrizione, o che esercitino la caccia in azienda faunistico-venatoria;
 - per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di 20 e 200 capi complessivi per ciascun cacciatore;
 - dal 7 settembre al 15 dicembre 2006, nelle giornate e negli orari consentiti per l'esercizio venatorio, purchè in presenza di frutti pendenti, nel raggio di 100 metri da vigneti, uliveti e frutteti;
2. la vigilanza su tale attività è esercitata ai sensi degli artt. 58 e 59 della L.R. 8/1994 e successive modifiche;
 3. i quantitativi di capi prelevati devono essere indicati, a cura dei cacciatori interessati, nell'apposito riepilogo previsto nel tesserino venatorio regionale, il quale dovrà essere inviato alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio 2007. Le province elaborano detta documentazione ed entro il 30 aprile la trasmettono alla Regione che provvede a predisporre la relazione finale di applicazione del presente provvedimento per i competenti Organi Statali e l'INFS, ai fini dei controlli previsti dalla Direttiva 79/409/CEE;
 4. il prelievo di storni può essere sospeso su richiesta dell'INFS, qualora siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica della specie;
 5. allo scopo di orientare l'attività di controllo nel corso delle successive stagioni venatorie, le Province provvedono ad effettuare un'istruttoria tecnica sui danni rilevati secondo le indicazioni che verranno fornite da questa Regione anche tenuto conto dell'intesa sancita in

sede di Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 20 aprile 2004.

- - - - -